

AGEVOLAZIONI

Potenziati i crediti d'imposta 4.0, sale cinematografiche e settore musicale

di Debora Reverberi



Il D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), convertito con modifiche in L. 91/2022 pubblicata in G.U. serie generale n. 164 del 15.07.2022, **potenzia taluni crediti d'imposta a sostegno delle imprese, con l'obiettivo di incentivare la digitalizzazione e la creazione di competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0 da un lato e favorire la ripresa di specifiche attività economiche dall'altro.**

Nell'ambito del **capo III “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti”** il testo del Decreto Aiuti convertito in Legge interviene rafforzando i seguenti crediti d'imposta:

- **credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0** ([articolo 21](#));
- **credito d'imposta formazione 4.0** ([articolo 22](#));
- **crediti d'imposta sale cinematografiche** ([articolo 23, commi 1, 1-bis e 1-ter](#));
- **credito d'imposta settore musicale** ([articolo 23, comma 1-quinquies e 1-sexies](#)).

L'[articolo 21](#), il cui testo è rimasto inalterato con la conversione in Legge del Decreto Aiuti, dispone il potenziamento del **credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0**, di cui all'[articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#), con maggiorazione di aliquota dal 20% al 50% e **massimale di investimenti invariato a un milione di euro.**

L'incremento si applica agli **investimenti in software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni compresi nell'allegato B** annesso alla L. 232/2016, effettuati:

- **dal 01.01.2022 al 31.12.2022;**
- **entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione entro il 31.12.2022.**

L'[articolo 22](#), anch'esso sostanzialmente immutato nel testo convertito in Legge, prevede una **rimodulazione delle aliquote del credito d'imposta Formazione 4.0**, di cui all'[articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017](#) e ss.mm.ii. **a favore delle sole Pmi** *“Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla **qualificazione delle competenze del personale**”.*

Al soddisfacimento di specifici **requisiti di formazione esterna qualificata e certificata**, le **spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18.05.2022** potranno godere delle seguenti maggiorazioni di aliquota:

- **piccole imprese**, dal 50% al **70%**, invariato il limite massimo annuale di credito di euro **300.000**;
- **medie imprese**, dal 40% al **50%**, invariato il limite massimo annuale di credito di euro **250.000**;
- **grandi imprese**, aliquota e limite massimo annuale di credito **invariati al 30% ed euro 250.000**.

I **requisiti per l'accesso alle aliquote maggiorate** sono stati definiti dal Decreto Attuativo Mise in corso di pubblicazione in G.U. e prevedono:

- **lo svolgimento di formazione 4.0 in modalità esterna, tramite i soggetti qualificati** individuati all'articolo 2, comma 1 del Decreto attuativo che integra l'elenco originario, previsto dall'articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018 e dall'[articolo 1, comma 213, L. 160/2019](#), con i *Competence Center* e gli *European Digital Innovation Hubs*;
- **un sistema a doppio accertamento** di cui all'articolo 2, commi 2 e ss., **con verifica iniziale del livello di competenze di ciascun dipendente, verifica finale del livello di competenze raggiunte dal dipendente e successivo rilascio di apposito attestato**;
- **durata complessiva minima pari a 24 ore**;
- **la possibilità di svolgimento delle attività formative in modalità “e-learning”**, a condizione che vengano predisposte specifiche **modalità di controllo dell'effettiva e continuativa partecipazione e di verifica dei risultati raggiunti**.

In caso di progetti di formazione **avviati successivamente al 18.05.2022** che non soddisfino i **requisiti di formazione qualificata e certificata** sopra descritti, le aliquote risulteranno **depotenziate per le Pmi**:

- **piccole imprese**, dal 50% al **40%**, invariato il limite massimo annuale di credito di euro **300.000**;
- **medie imprese**, dal 40% al **35%**, invariato il limite massimo annuale di credito di euro **250.000**;
- **grandi imprese**, aliquota e limite massimo annuale di credito **invariati al 30% ed euro 250.000**.

L'[articolo 23](#) reca *“Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore*

audiovisivo” ed è stato oggetto di potenziamenti in sede di conversione in Legge del Decreto Aiuti.

Il comma 1 rafforza, **per il biennio 2022/2023, il credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche**, istituito dall'[articolo 18 L. 220/2016](#), con **incremento della misura massima di agevolazione spettante:**

- **piccole e medie imprese**, dal 20% **al 60%** (modifica introdotta con la conversione in Legge);
- **grandi imprese**, dal 20% **al 40%**.

Si evidenzia che **l'agevolazione potenziata è parametrata ai costi di funzionamento delle sale cinematografiche e non**, come previsto a regime dalla norma istituiva, **agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive.**

Il nuovo comma 1-bis potenzia, **per il biennio 2022/2023, il credito d'imposta riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico per le spese di realizzazione o ristrutturazione delle sale**, istituito dall'[articolo 17, comma 1, L. 220/2016](#), con incremento della misura massima di agevolazione spettante:

- **piccole e medie imprese**, dal 40% **al 60%** (modifica introdotta con la conversione in Legge);
- **grandi imprese**, **invariata al 40%**.

Il credito spetta per **le spese** complessivamente **sostenute per:**

- **la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive;**
- **la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;**
- **l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.**

Il comma 1-ter infine stabilisce che, **a decorrere dal 16.07.2022, cessa di avere efficacia la riduzione del termine (da 90 a 10 giorni) previsto per la programmazione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive**, necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 220/2016.

Il nuovo comma 1-quinquies, introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto Aiuti, dispone il **rafforzamento del credito di imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali** di cui all'[articolo 78 L. 633/1941](#) e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, di cui all'[articolo 7, comma 1, D.L. 91/2013](#), con innalzamento **dell'importo massimo di credito riconosciuto nei tre anni d'imposta da 800.000 euro a 1,2 milioni di euro.**

Il comma 1-sexies prevede che **l'incremento dei massimali si applichi “nei limiti delle risorse**

appositamente stanziata e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)”.

In aggiunta a quanto sopra si segnala che l'articolo 52-bis, introdotto in sede di conversione in Legge, ha **modificato la disciplina del credito d'imposta società benefit** di cui all'[articolo 38-ter D.L. 34/2020](#), prevedendone:

- **l'estensione del periodo di fruizione oltre il 2021;**
- **la possibilità di utilizzare le somme in conto residui riferite allo stanziamento previsto, pari a 7 milioni di euro, entro l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2022.**